



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS
Comune di Piancastagnaio
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla realizzazione di opere di demolizione di n. 2 box ed il ripristino di due piazzali, collocati all'interno del comprensorio "Age Piancastagnaio PC2", nel Comune di Piancastagnaio (SI). Nota di risposta.

Con nota del 24/04/2024 (Prot. 0248414), il proponente ENEL Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di "demolizione di 2 box e ripristino di due piazzali, collocati all'interno del comprensorio "Age Piancastagnaio PC2"", facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata "Piancastagnaio", sito nel Comune di Piancastagnaio (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- il progetto in esame non è ancora stato realizzato;
- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione inviata in allegato alle sopra richiamata nota del 24/04/2024 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010, denominata "Intervento di demolizione totale di n.2 box e sistemazione esterna di n.2 piazzali PC2 – Area ex-Floramiata" - comune di Piancastagnaio (SI) – (n. GRE.OEM.R.88.IT.G.09053.00.207.00).

La Concessione di Coltivazione di "Piancastagnaio", è stata rilasciata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 20 gennaio 1994 ed è stata confermata e ripermetrata ai sensi dell'art. 69 del DPR 395/1991. Successivamente è stata autorizzata la variazione al programma dei lavori della stessa concessione, tramite autorizzazione unica a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 229 del 11/04/2011 con oggetto "Riassetto dell'area geotermica di Piancastagnaio". La variazione al programma dei lavori prevedeva anche la realizzazione di alcuni interventi volti alla gestione ottimale della risorsa al fine di mantenere in esercizio le tre centrali in Piancastagnaio (PC/3, PC/4, PC/5) senza incrementi di potenza installata.

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power Italia Srl risulta quanto segue.

Gli interventi in esame riguardano opere edilizie di demolizione di due box ed il ripristino di due piazzali, che ricadono interamente nel Comune di Piancastagnaio, all'interno del comprensorio denominato "Age Piancastagnaio- PC2" ed hanno lo scopo di rendere maggiormente fruibili gli spazi esterni esistenti eliminando i manufatti in stato precario. Il progetto in esame prevede le seguenti opere edilizie:

- completa demolizione, senza ricostruzione, di due box esistenti, in cemento armato, di circa 20 mq ciascuno, comprensiva della rimozione delle fondazioni esistenti, degli infissi in metallo, degli elementi di copertura in carta catramata e di alcune apparecchiature elettriche;
- demolizione di porzioni di manto bituminoso e rifacimento della pavimentazione mediante inghiaatura di n. 2 piazzali di circa 115 mq ciascuno;



Il proponente specifica che gli interventi previsti non comporteranno modifiche dell'assetto morfologico dei terreni con variazioni delle caratteristiche di permeabilità dell'area di postazione e nelle porzioni immediatamente limitrofe. Pertanto, ritiene che gli interventi in progetto non determineranno alterazioni del sistema di regimazione esistente delle acque superficiali tali da causare fenomeni di erosione o ristagno. Inoltre viene riportato che, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni, saranno attuati gli accorgimenti necessari ad assicurare la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque.

Dal punto di vista paesaggistico, l'attuazione degli interventi in progetto non comporterà particolari impatti sul contesto circostante, dato che questi si collocano in un contesto a carattere prettamente industriale;

Relativamente alla vegetazione presente nell'area di intervento, il proponente specifica che non verrà effettuata alcuna eliminazione di vegetazione, in quanto lo scavo sarà soltanto in corrispondenza dell'area di sedime asfaltata.

Per quanto riguarda la componente rifiuti, essendo previste opere di scavo e di demolizione, il proponente evidenzia che verranno prodotti materiali di risulta; i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni verranno gestiti nel regime dei rifiuti.

Il terreno di risulta dello scavo verrà gestito in conformità al D.Lgs. 152/2006, art. 185, comma 1, lett. c) ed al D.P.R. 120/2017: il terreno verrà riutilizzato in parte come materiale per riempimento e, per la parte eccedente il rinterro, verrà considerato rifiuto e conferito ad impianto.

L'opera in progetto verrà eseguita nel rispetto delle Norme Tecniche Generali del D.P.R. 48/R/2003, artt. 73, 74, 76, 77, 78, in materia di vincolo idrogeologico.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: circa 2/3 mesi.

Tutto ciò premesso,

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006,
- l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;



rilevato che gli interventi previsti non comportano variazioni delle caratteristiche o del funzionamento né potenziamento delle attività geotermiche esistenti; non sono previsti ampliamenti, variazioni di localizzazione, variazioni di tecnologia; non è prevedibile un incremento dei fattori di impatto;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica in esame non sia sostanziale ai fini VIA e che non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si raccomanda quanto segue al proponente:

- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);
- di destinare i rifiuti prodotti dal cantiere a recupero anziché a smaltimento;
- prima di operare le demolizioni, rimuovere le componenti contenenti materiali pericolosi, quali l'amianto.

Si ricorda quanto segue al proponente:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori la rimozione dei macchinari, attrezzature e installazioni non più utilizzate in fase di esercizio, nonché dei rifiuti; il ripristino delle aree non più utilizzate in fase di esercizio;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione “Piancastagnaio”, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- titolare incarico E.Q. Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it;
- Arch. Giovanna Bogni (tel. 055 438 22 31) e-mail: giovanna.bogni@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg-gb/